


2018

LAVORO E VENDEMMIA

LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA



Con l'avvio della campagna vendemmiale molte aziende agricole si trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera extra-aziendale. Riteniamo quindi utile riepilogare le varie tipologie di rapporti che possono essere legittimamente instaurati fra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia.

È opportuno chiarire che le regole applicabili per la vendemmia valgono anche per tutti gli altri lavori, stagionali e non, svolti dalle imprese agricole.



Confagricoltura Padova
Via Battaglia, 71/c 35020 Albignasego PD
Tel. 049 8223511
segreteria@unioneagricoltoripd.it
www.confagricolturapadova.it

2018

LAVORO E VENDEMMIA

LE REGOLE PER
ESSERE IN REGOLA




SOMMARIO




SCAMBIO DI MANODOPERA

3



PRESTAZIONI DI PARENTI

4



ASSUNZIONI CONGIUNTE

5



LAVORO A TEMPO DETERMINATO

6



SICUREZZA

7



SCAMBIO DI MANODOPERA



Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall'art. 2139 c.c. che così recita: "Tra piccoli imprenditori agricoli

è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi."

Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell'art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per quanto attiene agli "usi" citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA (non sono rilevati usi sul tema nella raccolta usi della CCIAA di Padova).

In questo senso quindi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

- » intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
- » i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;

- » non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- » le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- » la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell'attività agricola, principale o "connessa" che sia.

In questo senso si è espresso anche l'INPS con la circolare n. 126 del 16.12.2009, fornendo ai propri ispettori le linee di indirizzo e le indicazioni operative per l'attività di vigilanza in agricoltura.



PRESTAZIONI DI PARENTI



L' art. 74 del D.Lgs 10.9.2003 n. 276 (Legge "Biagi") nell'inquadrare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, stabilisce testualmente «Con

presuntivamente di natura occasionale e toccherà dunque al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto solo con "puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile".

specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.». Sull'argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro con circolare prot. 37 del 10.6.2013; la circolare, riprendendo l'articolo citato, ribadisce che le prestazioni rese dai parenti o affini dell'imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, devono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella gestione assicurativa di competenza né l'inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Viene specificato, altresì, che nei casi suddetti la collaborazione del familiare, ivi compreso il coniuge, si considera

I gradi di parentela e di affinità

La parentela è il vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite. Ad esempio:


- **1° grado:** genitore-figlio
- **2° grado:** nonno-nipote, oppure fratello-sorella
- **3° grado:** zio-nipote
- **4° grado:** primi cugini

L'affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge; il grado di affinità è uguale al grado di parentela che unisce il coniuge agli altri parenti. Ad esempio:

- **1° grado:** suoceri-generi e nuore
- **2° grado:** cognati
- **3° grado:** coniuge di zio o nipote
- **4° grado:** coniuge di primi cugini



ASSUNZIONI CONGIUNTE



Il ministero del Lavoro e l'INPS hanno messo a punto le modalità per le assunzioni congiunte in agricoltura introdotte dall'articolo 9, comma 11 della legge 99/2013.

Attraverso di esse, due o più imprese agricole,

al ricorrere di determinate condizioni, possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con la stessa persona al fine di utilizzarla promiscuamente presso le rispettive aziende.

Con l'assunzione congiunta, in sostanza, non si instaura una pluralità di rapporti di lavoro, ma uno solo col medesimo prestatore. La particolarità sta nel fatto che una delle parti, quella datoriale, è composta da una pluralità di soggetti, anziché da uno solo (una sorta di job sharing alla rovescia, per intenderci). Ma chi può procedere all'assunzione congiunta? Le ipotesi contemplate dalla legge sono quattro:

- » le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, ossia le imprese condotte in forma societaria che risultino tra loro controllate o collegate in base all'articolo 2359 del codice civile;
- » le imprese riconducibili allo stesso proprietario, e cioè quelle che, pur appartenendo allo stesso soggetto (sia persona fisica, che società), risultano dotate di un certo grado di autonomia economica e gestionale;
- » le imprese condotte da soggetti legati tra

loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado (semberebbe dunque possa trattarsi solo di imprese individuali o tutt'al più di società di persone);

- » le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% siano aziende agricole.

Per quanto riguarda i prestatori, la legge non pone limitazioni, dato che parla semplicemente di lavoratori dipendenti. Possono dunque essere assunti congiuntamente gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti. Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato.

Coerentemente con la circostanza che si tratta di un unico rapporto, il decreto ministeriale ha stabilito che la comunicazione di assunzione congiunta (come quelle di trasformazione, proroga e cessazione) deve essere eseguita da un solo datore e non da tutti i componenti la parte datoriale. L'adempimento, per i gruppi d'impresa, spetta alla capogruppo, mentre per le imprese riconducibili allo stesso proprietario è a quest'ultimo che si deve fare riferimento.



LAVORO A TEMPO DETERMINATO



Le aziende che intendano avvalersi di lavoratori dipendenti per le operazioni di raccolta dell'uva, potranno assumerli con contratto di lavoro a tempo

determinato, inquadrandoli, ai sensi del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Operai Agricoli della Provincia di Padova del 03/02/2017, come lavoratori comuni (area 3), livello G. La paga oraria convenuta per tali lavoratori è pari a € 6,59 al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali.

Il costo orario complessivo a carico del datore di lavoro (imprenditore agricolo), comprensivo della contribuzione previdenziale ed assicurativa, è pari ad € 9,19 circa (€ 6,59 paga base oraria + € 2,60 oneri previdenziali ed assicurativi) in zona normale (zone di pianura) e ad € 7,55 circa (€ 6,59 paga base oraria + € 0,96 oneri previdenziali ed assicurativi) in zona svantaggiata (zone di collina).

Per poter espletare tutte le procedure di assunzione dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di vendemmia, dovranno essere forniti agli Uffici di Confagricoltura i seguenti dati:

- dati anagrafici completi del dipendente, allegando fotocopia documento d'identità, codice fiscale (per personale italiano e/o comunitario), permesso di soggiorno in

- corso di validità con motivazione di rilascio che consenta l'inserimento lavorativo (per personale extracomunitario), indirizzo di residenza ed eventuale domicilio corretti;
- titolo di studio;
 - data inizio e fine rapporto di lavoro e numero di giornate minime garantite;
 - qualifica e mansioni specifiche;
 - luogo di lavoro.

Nel caso si tratti di aziende che assumano per la prima volta personale dipendente, sarà necessario procedere all'apertura delle posizioni previdenziali per gli operai agricoli presso l'Inps, presentando apposita Denuncia Aziendale (DA) ai fini del rilascio del codice CIDA (codice identificativo aziendale) ed alla redazione del DVR (documento valutazione rischi). Si ricorda che a ciascun lavoratore deve essere consegnata l'informativa sicurezza e fatta sottoscrivere la relativa dichiarazione di avvenuta consegna del materiale informativo, nonché consegnati i dispositivi di protezione individuale (Dpi) e fatta sottoscrivere la relativa ricevuta di consegna.

UFFICIO PAGHE

Via Battaglia, 71/c
35020 Albignasego PD
tel. 049 8223546 – fax 049 8223526
paghe@unioneagricoltoripd.it



SICUREZZA



Nel caso in cui la vendemmia venga svolta mediante l'impiego di lavoratori con contratto a tempo determinato, oppure di lavoratori impiegati con il nuovo

contratto di prestazione occasionale (che ha sostituito i "vecchi voucher"), si applicano le disposizioni previste dal Testo Unico 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento alla specifica fase lavorativa della vendemmia, di seguito sono elencati gli adempimenti obbligatori da attivare, al fine di non incorrere in spiacevoli sanzioni e, soprattutto, per garantire la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori:

1. elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
2. formazione del datore di lavoro come responsabile della sicurezza aziendale (corso RSPP);
3. formazione degli addetti alle emergenze (corsi primo soccorso – prevenzione incendi);
4. utilizzare solamente forbici ed attrezzature a norma (marchio CE);
5. fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): guanti a resistenza meccanica, scarpe anti-infortunistiche/scarponcini antiscivolo;

occhiali protettivi. La consegna dei Dispositivi va formalizzata con la descrizione del dispositivo fornito, la data di consegna e la firma del lavoratore.

6. informazione ed addestramento dei lavoratori sui comportamenti da adottare per svolgere la mansione in sicurezza e senza rischi per la salute: consegna di materiale informativo e svolgimento di una breve sessione formativa aziendale prima di avviare l'attività di raccolta. Anche in questo caso, l'avvenuto addestramento e consegna del materiale va verbalizzata e sottoscritta dal lavoratore.

Attenzione: i lavoratori che svolgono, presso la stessa azienda, altre attività oltre la raccolta (es. patate), superando le 50 giornate di lavoro/anno, sono obbligati a frequentare un apposito corso sulla sicurezza di 12 ore.

In merito alle visite mediche, si sottolinea che l'obbligo o meno di attivazione delle stesse va definito in fase di valutazione dei rischi e stesura del relativo documento (vedi punto 1).

UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE

Giorgia Zane

Via Battaglia, 71/c

35020 Albignasego PD

tel. 049 8223566 – fax 049 8223520

sicurezza@unioneagricoltoripd.it

2018

LAVORO E VENDEMMIA

LE REGOLE PER
ESSERE IN REGOLA



Sede

Via Battaglia, 71/c
35020 Albignasego PD
tel. 049 8223511 – fax 049 8223520
segreteria@unioneagricoltoripd.it
www.confagricolturapadova.it

Cittadella

Via Borgo Vicenza, 121
35013 Cittadella PD
tel. 049 5974544 – fax 049 9402929

Conselve

Piazza XX Settembre, 57
35026 Conselve PD
tel. 049 9500222 – fax 049 9500057

Este

Via degli Artigiani, 4/e
35042 Este PD
tel. 0429 2249 – fax 0429 2456

Monselice

Piazza XX Settembre, 7/b
35043 Monselice PD
tel. 0429 72126 – fax 0429 700252

Montagnana

Via San Benedetto, 2 (int. 1)
35044 Montagnana PD
tel. 0429 81764 – fax 0429 807819

Piazzola sul Brenta

Viale Camerini, 33
35016 Piazzola sul Brenta PD
tel. 049 5598980 – fax 049 9696176

Piove di Sacco

Via Borgo Padova, 8
35028 Piove di sacco PD
tel. 049 5840303 – fax 049 5840288

Saonara

Piazza Borgato Soti, 15
35020 Saonara PD
tel. 049 8799392 – fax 049 8792093

